



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

IL DIRETTORE GENERALE

Spett.le
Direzione Generale CRESS
CRESS-UDG@minambiente.it

e p.c.
DITEI@minambiente.it

Sede

OGGETTO: Competenze della Direzione Generale RIA nell'ambito delle procedure AIA

L'art. 52 del Decreto-Legge c.d. Semplificazioni (DL n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020) ha introdotto nell'ordinamento una specifica disposizione, l'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, rubricata "Interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica".

Tale norma chiarisce (comma 1 dell'art. 242-ter) l'elenco tassativo di interventi ed opere che, così come avviene per le attività di scavo rientranti nel campo di applicazione dell'art. 25 del DPR 120/2017, prima della realizzazione sono soggette a una preventiva valutazione da parte dell'autorità competente in materia di bonifica, che nei siti di interesse nazionale è la scrivente Direzione Generale (art. 242-ter, commi 2 e 3).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 242-ter la predetta valutazione è effettuata *"nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale"*.

Alla luce di tale espressa previsione normativa si ritiene che la scrivente Direzione Generale:

- non possa esprimere la valutazione ex art. 242-ter nell'ambito del procedimento di AIA, la quale, come noto, costituisce un'autorizzazione all'esercizio (art. 5, comma 1, lett. o-bis, D.Lgs. 152/2006) e non sostituisce l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi (Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, ad eccezione degli impianti di gestione dei rifiuti, attraverso l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del citato decreto legislativo);

ID Utente: 16666
ID Documento: RIA_ST-16666_2021-0002
Data stesura: 02/03/2021

✓ Resp. Div.: Fiore D.
Ufficio: RIA_ST
Data: 02/03/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

- non possa essere qualificata tra “le amministrazioni competenti in materia ambientale” da convocare alla conferenza di servizi simultanea (art. 29-quater, comma 5, D.Lgs. 152/2006) non dovendo rilasciare atti di assenso previsti dalla legge in materia di esercizio. Peraltro, si evidenzia che il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla distinzione di “ruoli del rappresentante unico delle amministrazioni statali e dell’amministrazione statale procedente, anche quando quest’ultima è chiamata ad esprimere, altresì, atti di assenso, pena, altrimenti, uno sdoppiamento delle funzioni in capo allo stesso soggetto difficilmente comprensibile” (parere Commissione speciale Consiglio di Stato n. 1127 del 27 aprile 2018). Di talché, ove si rendesse necessario per particolari e motivate esigenze acquisire un contributo dalla scrivente Direzione Generale nell’ambito di un procedimento di AIA statale, si ritiene che tale contributo vada definito con interlocuzioni interne all’Amministrazione procedente e che, dunque, la scrivente Direzione Generale non possa essere annoverata tra le Amministrazioni Statali rappresentate dal RUAS.

Fermo restando quanto sopra, sarebbe utile richiamare nello schema di decisione finale dell’AIA le seguenti prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee:

- Resta fermo che il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di legge correlati alla localizzazione dell’installazione nel SIN;
- Resta fermo che il Gestore è tenuto a rispettare gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione previsti dall’art. 245 del D.Lgs. 152/2006;
- Resta fermo che il Gestore è tenuto a garantire l’efficacia delle misure di messa in sicurezza del sito in corso (MISE, MIPRE, MISO, MISP), nonché quelle prescritte o autorizzate dall’Autorità competente in materia di bonifica;
- Per la realizzazione di eventuali interventi ed opere restano fermi gli obblighi previsti dalla disciplina sulle bonifiche (art. 242-ter, D.Lgs. 152/2006; art. 25, D.P.R. 120/2017).

Da ultimo si chiede di valutare se dare attuazione al comma 6-bis dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, prescrivendo modalità di indagine coerenti con le procedure e le norme tecniche previste dal Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/2006, per la caratterizzazione di tali matrici, in particolare se tale caratterizzazione non è già stata eseguita.

Si auspica, inoltre, una convergenza tra le modalità di caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee adottate ai fini della relazione di riferimento e ai fini della bonifica, nonché tra le modalità di monitoraggio e controllo degli adempimenti AIA e i monitoraggi delle misure di messa in sicurezza del sito (MISE, MIPRE, MISO, MISP) definite, prescritte o autorizzate dall’Autorità competente in materia di bonifiche. Ciò anche tenendo conto delle attività svolte dal Gruppo di lavoro istituito con il Decreto del Capo Dipartimento DITEI n. 48 del 30 marzo 2020 e successive integrazioni, “incaricato di aggiornare le norme tecniche in materia di bonifica di siti contaminati contenute negli allegati al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni, valorizzando il lavoro sinora svolto, nonché armonizzando i contenuti di tali norme tecniche con quanto previsto nelle restanti parti del testo unico ambientale” (art. 1).

Si rammenta in proposito che con nota prot. N. 82757 del 15/10/2020 la scrivente ha già trasmesso il documento “*contenuti tecnici minimi da fornire in occasione della presentazione degli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee*” .

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)